

ISTITUTO COMPRENSIVO "GIORGIO BASSANI"

Scuola dell'infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado

www.icgiorgiobassani.edu.it

Via Giacomo Matteotti 24/D, 44011 ARGENTA (FE) Tel. 0532.800786

e-mail: feic82200a@istruzione.it posta certificata: feic82200a@pec.istruzione.it

C.F. 93085170384 - CODICE UNIVOCO: UFHRFX

VERBALE DI SOTTOSCRIZIONE CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA D'ISTITUTO a.s. 2025/2026

Il giorno 18 maggio dell'anno 2026, nell'ufficio del Dirigente Scolastico, presso la presidenza dell'Istituto Comprensivo "Giorgio Bassani" di Argenta, si riuniscono, giusta convocazione del Dirigente Scolastico prot. n. 5453 del 08/05/2026, la RSU dell'Istituto ed il rappresentante di parte pubblica, Dirigente Scolastico Prof.ssa Rossella Paola Ietto, per la sottoscrizione definitiva del Contratto Integrativo d'Istituto, a.s. 2025/2026.

Verificato che l'Ipotesi di Contratto Integrativo d'Istituto di cui al prot. 4869, sottoscritta in data 24 aprile 2026, è stata trasmessa, con l'apposita relazione illustrativa e tecnico finanziaria, ai Revisori dei Conti in data **24 aprile 2026;**

Considerato che i Revisori dei Conti hanno espresso parere favorevole con comunicazione del 04 maggio 2026;

Tra le parti convenute viene sottoscritto in via definitiva il Contratto Integrativo dell'Istituto Comprensivo "Giorgio Bassani" per l'a.s. 2025/2026. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 40 bis comma 4 e 5 del D.lgs. 165/2001, come modificato dall'art.55 del D.lgs. 150/09, il presente Accordo, unitamente alla Relazione tecnico finanziaria del DSGA, alla Relazione Illustrativa del Dirigente Scolastico, verrà inviato entro 5 giorni dalla stipula definitiva, all'ARAN e al CNEL e pubblicato sul sito della scuola e all'albo dell'Istituto.

Il presente Contratto Collettivo Integrativo d'Istituto viene sottoscritto tra

PARTE PUBBLICA

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Rossella Paola Ietto

PARTE SINDACALE RSU

Castaldelli Elisa

Curcio Irene

Torracchi Romina

La presente copia è conforme all'originale detenuto dall'amministrazione e debitamente sottoscritto.

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente e ATA dell'istituzione scolastica Istituto Comprensivo "Giorgio Bassani" di Argenta (FE).
2. Il presente contratto dispiega i suoi effetti per l'anno scolastico 2025/2026.
3. Il presente contratto, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto entro il 15 luglio dell'anno 2026, resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo.
4. Il presente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo scritto tra le parti.

Art. 2 – Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro quindici giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo ha efficacia retroattiva dall'inizio della vigenza contrattuale.

Art. 3 – Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto

1. La verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto ha luogo in occasione di una seduta a ciò espressamente dedicata da tenersi entro l'ultimo giorno dell'anno scolastico di riferimento.

TITOLO SECONDO – RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I – RELAZIONI SINDACALI

Art. 4 – Obiettivi e strumenti

Il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni stabili tra amministrazioni pubbliche e soggetti sindacali, improntate alla partecipazione attiva e consapevole, alla correttezza e trasparenza dei comportamenti, al dialogo costruttivo, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione e risoluzione dei conflitti.

Attraverso il sistema delle relazioni sindacali:

- si persegue l'obiettivo di temperare il miglioramento delle condizioni di lavoro dei dipendenti con l'esigenza di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi prestati a vantaggio della collettività;
- si migliora la qualità delle decisioni assunte.

La partecipazione è finalizzata ad instaurare forme costruttive di dialogo tra le parti, su atti e decisioni di valenza generale delle amministrazioni, in materia di organizzazione o aventi riflessi sul rapporto di lavoro ovvero a garantire adeguati diritti di informazione sugli stessi. Essa si articola, a sua volta, in:

- informazione e in confronto;
- contrattazione integrativa, compresa l'interpretazione autentica.

In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.

Art. 5 – Rapporti tra RSU e dirigente

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al dirigente. Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
2. Entro quindici giorni dall'inizio dell'anno scolastico, la RSU comunica al dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
3. Il dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo.
4. L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso.

Art. 6 – Informazione

L'informazione è il presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e dei relativi strumenti. Pertanto, essa è resa preventivamente e in forma scritta dalle amministrazioni ai soggetti sindacali aventi titolo.

Fermi restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle disposizioni di legge vigenti e dal presente contratto, l'informazione consiste nella trasmissione preventiva e puntuale di dati ed elementi conoscitivi, da parte dell'amministrazione, ai soggetti sindacali al fine di consentire loro di prendere conoscenza delle questioni inerenti alle materie di confronto e di contrattazione collettiva integrativa.

1. Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL vigente:
 - tutte le materie oggetto di contrattazione;
 - tutte le materie oggetto di confronto;
 - la proposta di formazione delle classi e degli organici;
 - i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei;
 - i dati relativi all'utilizzo delle risorse del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa precisando per ciascuna delle attività retribuite, l'importo erogato, il numero dei lavoratori coinvolti e fermo restando che, in ogni caso, non deve essere possibile associare il compenso al nominativo del lavoratore che lo ha percepito.
2. Il dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale mediante trasmissione in forma scritta di dati ed elementi conoscitivi, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

Art. 7 – Oggetto della contrattazione integrativa

1. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'art. 33 e più in generale all'art. 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL vigente:
 - i criteri generali per gli interventi rivolti alla prevenzione ed alla sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa e la determinazione dei compensi;
 - i criteri per l'attribuzione e la determinazione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative ai percorsi per le competenze trasversali ed orientamento di formazione scuola lavoro e di tutte le risorse relative ai progetti nazionali e comunitari eventualmente destinate alla remunerazione del personale;

- i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzata alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale dall'art. 1, comma 249 della legge n. 160 del 2019;
- i criteri per l'utilizzo dei permessi sindacali ai sensi dell'art. 10 del CCNQ 4/12/2017 e s.m.i.;
- i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;
- i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definite a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti;
- i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione);
- i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica;
- il personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi alla scuola e ad altre attività indifferibili coincidenti con l'assemblea sindacale;
- i criteri di utilizzo delle risorse finanziarie e la determinazione della misura dei compensi di cui al decreto del MIM n. 63 del 5 aprile 2023.
- i criteri di priorità per l'accesso al lavoro agile ed al lavoro da remoto e i casi in cui è possibile estendere il numero delle giornate di prestazione rese in modalità agile o da remoto.

E' inoltre oggetto di contrattazione collettiva integrativa a livello di singola istituzione il Protocollo di intesa per la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero nel comparto Istruzione e Ricerca del 2 dicembre 2020 validata dalla Commissione di Garanzia con delibera 303 del 17 dicembre 2020, nei limiti, con i soggetti e con le modalità ivi previste

Art. 8 – Confronto

Il confronto è la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali aventi titolo di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'amministrazione intende adottare.

Il confronto si avvia mediante l'invio ai soggetti sindacali di cui al comma 1 degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalità previste per la informazione. A seguito della trasmissione delle informazioni, amministrazione e soggetti sindacali si incontrano se, entro 5 giorni lavorativi dall'informazione, il confronto è richiesto da questi ultimi, anche singolarmente. L'incontro può anche essere proposto dall'amministrazione contestualmente all'invio dell'informazione. Il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non può essere superiore a quindici giorni o, per le istituzioni scolastiche ed educative, a 10 giorni. Al termine del confronto, è redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse.

1. Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie:
 - l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa;
 - i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA;
 - i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento;
 - la promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out;
 - i criteri generali delle modalità attuative del lavoro agile e del lavoro da remoto nonché i criteri di priorità per l'accesso agli stessi;

- i criteri per il conferimento degli incarichi al personale ATA.

CAPO II - DIRITTI SINDACALI

Art. 9 – Attività sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di una bacheca sindacale situata in ogni plesso della scuola, e sono responsabili dell'affissione in essa dei documenti relativi all'attività sindacale.
2. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell'assunzione della responsabilità legale.
3. La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale il locale situato nel plesso della scuola secondaria di primo grado di Argenta, concordando con il dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.
4. Il dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.

Art. 10 – Assemblea in orario di lavoro

1. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data e ora.
2. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale intervento di persone esterne alla scuola.
3. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare il normale orario di lavoro.
4. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
5. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino telefonico, per cui n. 1 unità di personale ausiliario per ogni plesso scolastico della scuola e n. 1 unità di personale amministrativo saranno in ogni caso addette a tali attività. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.
6. Nel caso l'assemblea, indetta dalla RSU, si svolga fuori dall'orario di servizio, le ore verranno computate nel monte ore annuale ed entreranno, per i partecipanti, nella banca ore del personale ATA.

Art. 11 – Permessi retribuiti e non retribuiti

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All'inizio dell'anno scolastico, il dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU.
2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al dirigente con almeno due giorni di anticipo.
3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al dirigente.

Art. 12 – Referendum

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.
2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. Il dirigente assicura il necessario supporto materiale ed organizzativo.

Art. 13 – Determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della

Legge 146/1990

1. Si rimanda integralmente al Protocollo d'Intesa (prot. n. 1018/II.10 del 01/02/2021) fra il Dirigente Scolastico e le OO.SS. ed il relativo "Regolamento sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero nel Comparto Istruzione e Ricerca", sottoscritto in data 02 dicembre 2020.

TITOLO TERZO – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 14 – Criteri per l'attribuzione e la determinazione di compensi accessori

1. I criteri per l'attribuzione e la determinazione di compensi accessori al personale docente, educativo ed ATA, e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale sono i seguenti:
 - per l'attribuzione: competenze ed esperienze professionali pregresse e documentate, competenze digitali, anzianità di servizio (nel caso del personale ATA), rispetto della parità di genere (ove possibile).
 - per la determinazione: caratteristiche dell'incarico in termini di complessità, impegno orario.
2. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.

TITOLO QUARTO – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 15 – Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA

1. Per l'individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare è necessario che si verifichino entrambe le seguenti condizioni:
 - le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta debitamente motivata;
 - la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità e della qualità dei servizi;
 - il personale ATA sia assegnato a plessi in cui siano presenti almeno 2 unità di personale nello stesso turno.
2. I criteri per individuare le già menzionate fasce temporali sono i seguenti:
 - l'orario di entrata non potrà essere successivo di oltre 30 minuti rispetto all'orario di lavoro riportato nel piano delle attività del personale ATA;
 - l'orario di uscita non potrà essere precedente di oltre 30 minuti rispetto all'orario di lavoro riportato nel piano delle attività del personale ATA.

Art. 15-bis – Criteri per l'assegnazione dei docenti ai plessi dell'istituzione scolastica

1. Considerato che questa istituzione scolastica possiede plessi situati nelle seguenti frazioni del Comune di Argenta:
 - Argenta
 - San Nicolò
 - Consandolo
 - Ospital Monacalei docenti saranno assegnati ai plessi sulla base dei seguenti criteri:
 - particolari esigenze di servizio concordate con il Dirigente Scolastico;
 - continuità didattica;
 - posizione in graduatoria.

Art. 16 – Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orariodiverso da quello di servizio

1. Il personale docente, educativo e ATA ha diritto a non essere contattato nei seguenti giorni e orari:
 - tutti i giorni, dalle ore 17 alle ore 7,30 del giorno successivo;
 - dalle ore 17 del venerdì alle ore 7,30 del lunedì;
 - dalle ore 17 di ogni giorno prefestivo fino alle ore 7,30 del primo giorno feriale successivo;
 - dalle ore 17 del giorno precedente all'inizio delle ferie alle ore 7,30 del giorno in cui è prevista la ripresa del servizio.
2. È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni, tramite qualunque supporto, oltre gli orari indicati in caso di urgenza indifferibile.

Art. 17 – Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologichee dei processi di informatizzazione

1. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da specifico addestramento del personale interessato.
2. Tale addestramento va inteso come arricchimento della professionalità del personale docente e ATA.

Art. 18 – Personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali

1. Durante le assemblee sindacali, è individuato, qualora necessario in relazione al personale che intende partecipare all'assemblea, un collaboratore scolastico per ciascun plesso aperto nonché un assistente amministrativo per assicurare la vigilanza agli ingressi e la ricezione delle comunicazioni.
2. L'individuazione è effettuata nel rispetto di un criterio di rotazione per ogni assemblea.

Art. 19 – Banca delle ore per il personale ATA

1. È introdotto un conto personale di ogni dipendente personale ATA, denominato banca delle ore, dove si dovranno accreditare tutti i periodi eccedenti l'orario di lavoro previsto dal presente Contratto Integrativo e dalla contrattazione nazionale.
1. *Saranno accreditati:*

- tutti i periodi eccedenti l'orario di lavoro previsto dal presente Contratto Integrativo e dalla contrattazione nazionale, purché concordati con la dirigenza;
- tutti i periodi concessi dall'amministrazione per garantire l'effettuazione del servizio (pulizia, sorveglianza) in particolari situazioni di necessità;
- tutte le ore di formazione previste dal CCNL vigente, effettuate fuori orario di servizio.

2. *Saranno addebitati:*

- recuperi di permessi brevi (non più della metà delle ore di servizio giornaliero previste);
- recuperi chiusura nei prefestivi e nei mesi estivi;
- prelievi per esigenze personali, purché concordati con la dirigenza.

Art. 20 – Riduzione dell'orario di lavoro a 35 ore

1. In considerazione del fatto che il personale A.T.A. – collaboratore scolastico è adibito a regimi di orari articolati su più turni e coinvolto in sistemi di orario comportanti significative oscillazioni degli orari individuali, rispetto all'orario ordinario, finalizzati all'ampliamento dei servizi all'utenza e comprendenti istituzioni scolastiche con orario di servizio giornaliero superiore alle 10 ore per almeno 3 giorni la settimana, viene stabilito che è destinatario della riduzione dell'orario di lavoro a 35 ore settimanali, ai sensi del CCNL vigente. Tale organizzazione del servizio risponde positivamente all'obiettivo datosi dall'istituzione scolastica di maggiore efficienza ed efficacia dei servizi offerti alla popolazione scolastica. Eventuali articolazioni di orario, diverse da quello ordinario, saranno concordate preventivamente dal Dirigente Scolastico, con il Direttore dei Servizi e la RSU, all'inizio dell'anno scolastico.

Art. 21 – Lavoro agile e lavoro da remoto

1. In base alle mansioni e alle specificità della scuola, il lavoro agile potrebbe essere svolto solo dal personale amministrativo, nel numero massimo di un'unità per l'ufficio di segreteria didattica e un'unità per l'ufficio di segreteria amministrativa e per il DSGA e per un massimo di due giorni a settimana, non continuativi e che non siano uno precedente e uno seguente a giorni di chiusura degli uffici. In ogni caso al di fuori dei periodi dell'anno di intensificazione del lavoro negli uffici di segreteria e purché i turni di lavoro consentano la presenza di almeno tre unità di personale in segreteria.
2. Non si ravvedono al momento le condizioni per l'attuazione del lavoro da remoto.
3. I criteri di priorità per l'accesso al lavoro agile consistono nel diritto alla fruizione di permessi ex l. 104 per se stessi in prima istanza e per familiari in seconda istanza; a seguire si valuteranno necessità familiari legate a figli minori conviventi.

TITOLO QUINTO – TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 22 – Fondi finalizzati

1. I fondi finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati solo per esse, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.
2. Per l'a.s. 2025/2026 viene assegnata a questa Istituzione Scolastica, quale fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (MOF), la somma di € 64.505,86. Tale importo, Lordo Dipendente, comprende le quote relative a:
- 3.

Finalità già previste per il Fondo per l'Istituzione scolastica ai sensi dell'art. 88 del CCNL 29/11/2007	€ 32.269,39
MOF art. 78, c. 7, lett. j) FORMAZIONE DOCENTI	€ 2.311,58
Compensi per le ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica nell'avviamento alla pratica sportiva	€ 578,86
Funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa	€ 3.963,54
Incarichi specifici del personale ATA	€ 3.424,38
Compensi ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti	€ 2.883,70
Economie a.s. 2024-205	€ 4.062,97
Valorizzazione del personale scolastico	€ 9.956,22
Totale MOF	€ 59.450,64
INDENNITÀ DSGA	€ 4.344,00
INCREMENTO INDENNITÀ 2025/26	€ 346,22
INDENNITÀ DSGA A.S 2024/25	€ 365,00
Totale MOF da distribuire	€ 64.505,86

PARAMETRI CALCOLO	ORGANICO DIRITTO
DOCENTI	81
ATA	20

CAPO II – UTILIZZAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO

Art. 23 – Finalizzazione del salario accessorio

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del Fondo per il salario accessorio devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

Art. 24 – Criteri per la ripartizione del Fondo dell'istituzione scolastica

1. Le risorse del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente e dal Piano delle attività del personale ATA.
2. Le quote comuni del Fondo vengono ripartite secondo la consistenza del personale da retribuire arrotondate all'unità percentuale fermandosi alla parte intera della parte ATA:

DOCENTI	75%
ATA	25%

A tal fine sono assegnati per le attività del personale docente **€ 32.162,41** e per le attività del personale ATA **€ 10.720,80**

3. Per la determinazione dei compensi per le diverse funzioni della quota docenti si ricorre ai seguenti criteri, utilizzati come formule di calcolo:

-Per la quantificazione delle ore funzionali per i collaboratori del DS, per i coordinatori di dipartimento di indirizzo, per i coordinatori di dipartimento disciplinare si è fatto riferimento ai diversi compiti previsti nel funzionigramma approvato dal Collegio dei Docenti.

3. La ripartizione di cui al comma 2 può essere variata entro un margine di flessibilità pari a € 500,00 in caso di esigenze derivanti dall'attuazione del PTOF.
4. Le eventuali economie del Fondo confluiscono nel Fondo per la contrattazione integrativa dell'anno scolastico successivo.

Art. 25 – Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale

1. Le risorse per la formazione del personale, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti, sono ripartiti sulla base delle esigenze di formazione del personale in coerenza con il PTOF.

Art. 26 – Stanziamenti

1. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 22, sulla base della delibera del Consiglio d'istituto, il fondo d'istituto destinato al personale docente è ripartito tra le aree di attività riportate nel funzionigramma di istituto.
2. Allo stesso fine di cui al comma 1 vengono definiti i criteri di assegnazione delle risorse al personale ATA, riportati di seguito:
 - flessibilità oraria;
 - disponibilità accertata al supporto per le attività/progetti inseriti nel PTOF;
 - continuità nell'incarico in corso anno;
 - effettuazione di turni e di orario di lavoro flessibile collaborazione offerta alle attività e ai progetti del POF - maggiore carico di lavoro per sostituzione colleghi assenti;
 - Pulizia uffici intensificazione del lavoro per disponibilità quotidiana alla pulizia degli uffici;
 - Supporto alunne e alunni con disabilità;
 - Manutenzioni ordinarie/ supporto specializzato per plessi e uffici.

La quota destinata al personale ATA viene divisa proporzionalmente sulla base del numero del personale, tenuto conto del maggior carico di lavoro che nel presente anno scolastico grava sui collaboratori scolastici, come riportato nella tabella seguente:

Quota FIS ATA	Unità	Compenso L.D.
Assistenti amministrativi	4	3.216,24 €
Collaboratori Scolastici	19	7.504,56 €
Totale		€ 10.720,80

Art. 27 – Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale scolastico

1. La professionalità del personale docente è valorizzata dal dirigente scolastico in base ai criteri individuati dal comitato di valutazione dei docenti al fine della assegnazione del bonus annuale, ai sensi dell'art. 1, cc. 127 e 128, della legge 107/2015 nonché dell'art. 17, co. 1, lett.e-bis del d.lgs. 165/2001 e della Legge 160/2019.
2. Per la valorizzazione del merito del personale scolastico per l'anno scolastico 2025/26 le risorse individuate corrispondono a € 9.956,22.
3. Si è inteso distribuire il fondo di cui al presente articolo con le percentuali derivanti dai numeri

dell'organico docenti e ATA: una parte destinata al personale docente, pari all'75%, e una parte destinata al personale ATA, pari al 25%.

4. I criteri di attribuzione di tale fondo per quanto attiene al personale ATA sono stati individuati in intensificazione del lavoro:

Collaboratori Scolastici

- Disponibilità apertura ed organizzazione plessi in occasioni particolari
- Disponibilità ad effettuare la pulizia presso gli uffici di segreteria

Assistenti Amministrativi – Amministrativa

- Intensificazione attività lavorativa per ricostruzioni di carriera e pratiche pensionistiche

Assistenti amministrativi – Didattica

- Intensificazione attività lavorativa per registro elettronico, sito e piattaforme digitali.

Art. 28 – Conferimento degli incarichi

1. Il dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento.
3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.
4. Escluse le assenze per Legge 104/92 e maternità, superati i 30 gg. di assenza, l'attribuzione del compenso sarà proporzionale al servizio svolto.

Art. 29 – Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA

1. Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi.
2. Le sole prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al Fondo per il salario accessorio, possono essere remunerate, a domanda, con recuperi compensativi, fino ad un massimo di giorni 6, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Art. 30 – Incarichi specifici

1. Le risorse disponibili per compensare gli incarichi specifici, tenuto conto degli incarichi assegnati ai diversi profili per effetto della sequenza contrattuale relativa 1^ o della 2^ posizione economica e viste le esigenze dell'istituzione scolastica, vengono ripartite nel modo seguente (si veda la tabella allegata).
2. Qualora il personale cui viene attribuito un incarico specifico dovesse poi risultare titolare di posizione economica, dalla data di titolarità non potrà più essere destinatario di incarico specifico, per cui la somma verrà eventualmente riparametrata in base ai giorni di servizio prestati in assenza di titolarità di posizione economica.

Art. 31 – Criteri di utilizzo delle risorse finanziarie e determinazione della misura dei compensi di cui al decreto del MIM n. 63 del 5 aprile 2023

1. Per l'a.s. 2025/26 non sono stati assegnati fondi a questa istituzione scolastica finalizzati a retribuire le figure del docente tutor e orientatore. Le attività di coordinamento della progettazione e dello

svolgimento dei moduli di didattica orientativa in capo ai singoli consigli di classe, declinando la progettazione deliberata dal Collegio dei Docenti, sono ricomprese nei compiti dei coordinatori di classe della scuola secondaria di primo grado.

TITOLO SESTO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 32 – Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nel CCNL vigente.

Art. 33 – Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione

1. Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sono individuati tra il personale fornito delle competenze necessarie e sono appositamente formati attraverso specifico corso.
2. Agli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sopra indicati competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.

TITOLO SETTIMO – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 34 – Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Nel caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa il dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto produttive di tale violazione.
2. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del Fondo per il salario accessorio intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

Art. 35 – Procedura per la liquidazione del salario accessorio

1. I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del Fondo per il salario accessorio devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori quantitativi da utilizzare per la verifica.
2. La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.
3. In caso di mancata corrispondenza, il dirigente dispone – a titolo di riconoscimento parziale del lavoro effettivamente svolto – la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento degli obiettivi attesi e comunque non superiore al 50% di quanto previsto inizialmente.

Argenta, lì 18/05/2026

Letto, approvato e sottoscritto

LA COMPONENTE RSU	OO.SS TERRITORIALI
Castaldelli Elisa _____	FGU Gilda UNAMS
Curcio Irene _____	CISL Scuola
Torracchi Romina _____	FLC CGIL
//	ANIEF
//	SNALS CONFSAL
//	UIL SCUOLA RUA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Rossella Paola Ietto

